

Bruxelles, 20.10.2021 COM(2021) 637 final 2021/0330 (NLE)

# Proposta di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose

IT IT

# **RELAZIONE**

#### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione rispettivamente del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose.

# 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

# 2.1. L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo") è:

- a) contribuire alla riduzione e all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;
- b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;
- c) promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;
- d) migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica commerciale e di temi connessi al commercio;
- e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE; e
- f) rafforzare le relazioni in essere tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.

# 2.2. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose

L'articolo 50 dell'accordo istituisce il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e, al paragrafo 2, lettera f), stabilisce che le sue funzioni comprendono "la definizione del proprio regolamento interno".

L'articolo 13 del protocollo 3 "Indicazioni geografiche e commercio di vini e bevande spiritose" dell'accordo istituisce il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose e, al paragrafo 5, stabilisce che "[i]I comitato speciale decide il proprio regolamento interno".

# 2.3. Atti previsti del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose

L'obiettivo degli atti previsti è stabilire rispettivamente il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e il regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose.

# 3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose e di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituiti dall'APE UE-SADC in merito al regolamento interno, rispettivamente, del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose e del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

Le parti dell'accordo hanno discusso tali regolamenti interni e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'UE, essi dovrebbero essere adottati nelle successive riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose.

Il contenuto dei regolamenti interni allegati è molto simile a quello di altri accordi di partenariato economico o di altri accordi commerciali.

I regolamenti interni sono essenziali per completare il quadro istituzione dell'accordo e quindi per agevolare l'attuazione dell'accordo.

#### 4. BASE GIURIDICA

# 4.1. Base giuridica procedurale

# 4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione". Infine, la nozione di "atti che hanno effetti giuridici" comprende anche gli atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'organo, ad esempio se un organo con poteri decisionali adotta o modifica il proprio regolamento interno.

# 4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose e il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono organi istituiti da un accordo, vale a dire l'APE UE-SADC.

I rispettivi atti che i due comitati devono adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici in quanto atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'organo. L'atto previsto avrà carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale a norma, rispettivamente, dell'articolo 50 dell'accordo e dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

# 4.2. Base giuridica sostanziale

# 4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

# 4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

# 4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

# 5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Gli atti del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose e del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali apporteranno modifiche ai rispettivi regolamenti interni e devono pertanto essere pubblicati, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

# Proposta di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose

# IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

# considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016<sup>1</sup> (di seguito "l'accordo"). L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
- (2) A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo, è istituito il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose.
- (4) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali definisce il proprio regolamento interno.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del protocollo 3 dell'accordo, il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose decide il proprio regolamento interno.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno a tali due comitati, rispettivamente, poiché le decisioni che stabiliscono il regolamento interno avranno effetti giuridici nell'Unione.

\_

Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).

(7) La posizione dell'Unione in seno a tali due comitati per quanto riguarda l'adozione dei relativi regolamenti interni dovrebbe basarsi sui rispettivi progetti di decisione dei due comitati allegati alla presente decisione,

# HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, si basa sul progetto di decisione di tale comitato per quanto riguarda il suo regolamento interno accluso alla presente decisione.

#### Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, istituito a norma del protocollo 3, articolo 13, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, si basa sul progetto di decisione di tale comitato per quanto riguarda il suo regolamento interno accluso alla presente decisione.

# Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente